PROTOCOLLO

## allo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Basiano (MI)

## **OPERE MINORI**

(comunicazione ai sensi dell'art. 32 e seguenti del Regolamento Edilizio Comunale)

ANTENNE TELEVISIVE PARABOLICHE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, CANNE FUMARIE

Il sottoscritto		
residente in	_ Via	
proprietario dell'immobile sito in Via		
destinato ad uso		
Identificato catastalmente al Foglio	mappali	Sub
_	VISTI	

- il DPR 380/01, la LR 11.3.2005 n°12 ed il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- ◆ gli artt. n. 32 e seguenti del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 18 del 22.04.2009;
- ♦ la categoria delle Opere Minori entro la quale può essere ascritto l'intervento che si intende realizzare, ossia quella della installazione di antenne televisive paraboliche, impianti di condizionamento, canne fumarie, specificatamente regolata, all'art. 47 del citato REC, come segue:

## Art. 47. (antenne televisive paraboliche, impianti di condizionamento, canne fumarie)

- 47.1 Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, le antenne televisive, le antenne paraboliche, le antenne per la ricezione di segnali wi-fi, le apparecchiature di condizionamento, raffrescamento e ricambio dell'aria, le canne fumarie ed i comignoli in genere, che possono essere autorizzate con le procedure di cui all'art. 32 purché rispettose dei limiti e dei parametri di cui ai successivi commi.
- 47.2 L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:
  - a) tutti gli edifici composti da più unità (condomini o simili) già in possesso di un impianto centralizzato per la ricezione di impianti TV, o che intendono installarne uno, devono avvalersi di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari;
  - b) l'installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
  - c) le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni (120 cm di diametro per impianti collettivi e 85 cm di diametro per impianti singoli);
  - d) devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio;
  - e) le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con l'armonia ambientale, paesaggistica e panoramica.
  - f) sul disco dell'antenna parabolica non è autorizzata la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore;
  - g) le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto della L. 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti. Copia di tale certificazione di conformità, prodotta dall'impiantista installatore abilitato, dovrà essere prodotta agli uffici comunali successivamente alla posa in opera;
  - h) sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;
  - i) le antenne paraboliche devono essere installate sulla copertura degli edifici, quando possibile sui versanti opposti alle vie pubbliche
  - j) solo quando venga dimostrata l'impossibilità tecnica all'installazione in copertura, potranno essere autorizzate antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non visibili dalla strada pubblica;
- 47.3 L'installazione di apparecchiature esterne destinate al condizionamento dell'aria deve avvenire preferibilmente su lastrici solari, terrazze, o vani (coperti o scoperti) nascosti alla vista dalla pubblica via, ovvero all'interno di nicchie appositamente predisposte nello spessore della muratura di tamponamento dell'edificio ed opportunamente mascherate da griglie di aerazione poste a filo della muratura medesima. Nel caso in cui tali accorgimenti non fossero dimostratamente realizzabili, tali apparecchiature dovranno essere poste sulle murature rivolte verso le corti interne, ad altezza superiore al estradosso delle finestre adiacenti, in posizione non molesta per il vicinato e possibilmente omogenea e coordinata con altre analoghe apparecchiature già autorizzate in precedenza nel medesimo ambito e contesto.
- 47.4 Nelle realtà condominiali di pregio, nell'ambito di corti comuni recuperate ad uso residenziale od in particolari contesti entro cui si ritiene debba essere salvaguardata una omogeneità costruttiva e morfotipologica, garantendo l'omogeneità di materiali, forme, dimensioni e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghe apparecchiature all'interno del medesimo contesto.
- 47.5 L'installazione di canne fumarie esterne e comignoli a tetto sarà autorizzata, entro il perimetro dei tessuti urbani consolidati, purché conforme ai requisiti igienico sanitari locali, non molesta per il vicinato e rispettosa dei materiali e del contesto ambientale e paesistico entro cui si inserisce.

consapevole del fatto che il mancato rispetto dei requisiti sopra descritti o delle prescrizioni impartite dal Regolamento Edilizio comporterà l'obbligo di demolizione, oltre ad una sanzione